

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 22**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE


**GIUSEPPE CIARRAPICO**

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,  
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cassino  
il 19 luglio 2011**

---

**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari**  
**Tel. 0776- 3209270 - fax 0776- 21101**



Prot. n. 58

**AL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Piazza Madama**

**00186 - R O M A**

In riferimento all'ordinanza emessa da questo Giudice il 07. 07. 2011 che si allega in copia, si trasmettono copia degli atti relativi alla posizione di Ciarrapico Giuseppe.

**N. 1691/11 R.GIP**

**C/ CIARRAPICO GIUSEPPE.**

**Cassino, 19 LUG. 2011**

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**MARIA CRISTINA MARONE**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**R O M A**

**Per ricevuta.**

**Roma,**

N. 2971/09 RG.PM

N. 3321/10 RG.GIP

## REPUBBLICA ITALIANA .



## TRIBUNALE DI CASSINO

Ufficio gip-gup

Il Giudice,

decidendo sull'eccezione avanzata, nel corso della scorsa udienza, dalla Difesa di Ciarrapico Giuseppe, imputato per il reato di *diffamazione a mezzo stampa - con riferimento all'articolo* pubblicato sul quotidiano "Nuovo Molise Oggi" in data 27.6.2009 - eccezione finalizzata ad ottenere l'applicazione al Ciarrapico della causa di non punibilità ex art. 68 Costituzione, essendo egli Senatore della Repubblica al momento del fatto (carica la cui sussistenza è provata *per tabulas*);

sentito il parere contrario espresso dal rappresentante della Pubblica Accusa, il quale ha sottolineato come non sia, nella concreta fattispecie, ravvisabile alcun collegamento funzionale tra lo scritto e le funzioni parlamentari svolte dall'imputato;

considerato che effettivamente l'articolo per il quale è processo non sembra in alcun modo legato all'espletamento in concreto delle funzioni demandate al parlamentare, tanto che non può trovare ingresso l'invocata esimente;

rilevato che, a norma dell'art. 3 co. 4 della L. n. 142 del 20.6.03, qualora non ritenga di accogliere l'eccezione di parte circa l'applicabilità dell'art. 68 co. 1 Costituzione, il Giudice deve trasmettere senza ritardo copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, perché questa effettui il vaglio pregiudiziale sulla applicabilità dell'esimente;

considerato che tale normativa deve applicarsi al solo Ciarrapico e non agli odierni coimputati, non essendo prevista la possibilità di estensione a chi non rivesta la carica di parlamentare,

P.Q.M.

Visto l'art. 3, commi 2, 4 e 5 legge n. 140/2003,

dispone la separazione della posizione di Gianlorenzo Paolo <sup>Carrocci Pius</sup> da quella di Ciarrapico Giuseppe e, con **riferimento solo a quest'ultima**, dispone trasmettersi copia degli atti del processo al Senato della Repubblica.

**Sospende il processo nei confronti di Ciarrapico Giuseppe, fino alla deliberazione del Senato della Repubblica.**

Cassino, udienza del 7 luglio 2011

per notifica  
Depositato nella Cancelleria G.I.P.  
del Tribunale di Cassino  
in data 8/7/11  
IL CANCELLIERE  
Bellopella

Il Giudice  
dott. Angelo Valerio Lanna

